

VICTIMS AND CORPORATIONS

Implementation of Directive 2012/29/EU
for victims of corporate crimes and corporate violence



Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di *corporate violence*

Maggio 2017



Queste *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence* costituiscono uno dei frutti del progetto *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence*, finanziato dal programma “Giustizia” dell’Unione Europea (Agreement number - JUST/2014/JACC/AG/VICT/7417)

Coordinamento:

Gabrio Forti (direttore del progetto) e (in ordine alfabetico) Stefania Giavazzi, Claudia Mazzucato, Arianna Visconti
Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale

Partners del progetto:

Leuven Institute of Criminology, Catholic University of Leuven
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht

Gruppo di ricerca:

Ivo Aertsen, Gabriele Della Morte, Marc Engelhart, Carolin Hillemanns, Katrien Lauwaert, Stefano Manacorda, Enrico Maria Mancuso

Sito web:

www.victimsandcorporations.eu

Questo documento è stato realizzato col sostegno finanziario del programma “Giustizia” dell’Unione Europea. La responsabilità dei contenuti dell’opera è da imputarsi interamente ai suoi autori; tali contenuti non possono in alcun modo essere intesi come espressione della posizione e delle opinioni della Commissione Europea.

Arianna Visconti

Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence

Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale,
Milano, 2017

ISBN 978-88-942229-3-7

Copyright © 2017



Questo progetto è cofinanziato
dal programma “Giustizia”
della Commissione Europea



“VICTIMS AND CORPORATIONS”

Implementation of Directive 2012/29/EU
for victims of corporate crimes and corporate violence

Linee guida
per la valutazione individuale
dei bisogni delle vittime
di *corporate violence*

Arianna Visconti

Maggio 2017

RINGRAZIAMENTI

Queste *Linee guida* sono uno dei frutti di un grande sforzo collettivo.

Desideriamo quindi ringraziare tutti i membri del gruppo di ricerca e di coordinamento che hanno partecipato alla ricerca teorica e pratica del progetto 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crime and corporate violence' e hanno così reso possibile la redazione di questo documento: Ivo Aertsen, Gabriele Della Morte, Marc Engelhart, Gabrio Forti, Stefania Giavazzi, Carolin Hillemanns, Katrien Lauwaert, Stefano Manacorda, Enrico Maria Mancuso, Claudia Mazzucato, Alexandra Schenk e Arianna Visconti.

Soprattutto, però, vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutte le vittime che hanno scelto di condividere con noi le loro storie, come pure ai professionisti che ci hanno permesso di imparare dalla loro esperienza di contatto e lavoro con le vittime, nelle interviste e nei *focus group* alla base della ricerca empirica. Senza la loro generosità e collaborazione la redazione di queste *Linee guida* non sarebbe stata possibile.

Indice

Premessa	p. 7
I. Le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato	p. 11
II. La valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di reato	p. 15
III. Che cos'è la 'corporate violence'?	p. 18
IV. Conseguenze e profili problematici della vittimizzazione da <i>corporate violence</i>	p. 25
V. I bisogni delle vittime di <i>corporate violence</i> e la loro individuazione	p. 36
Sommario delle linee guida	p. 45

PREMESSA

La **Direttiva 2012/29/UE** reca in sé il potenziale di innescare grandi cambiamenti negli ordinamenti penali, sostanziali e processuali, dei Paesi membri dell'Unione. La Direttiva introduce, infatti (come meglio si vedrà nella **§ I** di queste *Linee guida*), un insieme di **norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato** e di partecipazione di queste al procedimento penale, senza pregiudizio per i diritti dell'autore del reato (inteso, ai sensi della Direttiva, non solo come soggetto condannato per un fatto penalmente rilevante, ma anche come indagato e imputato: cons. 12).

Tra i soggetti che ricadono nella definizione di 'vittima' della (e dunque possono beneficiare delle innovazioni introdotte dalla) Direttiva, tuttavia, vi è un **gruppo molto numeroso** che per lo più non viene considerato in questi termini, e il cui effettivo accesso alla giustizia rischia dunque di essere particolarmente a rischio. Si tratta delle vittime dei *corporate crimes*, e più specificamente delle **vittime di corporate violence**, ovvero (v. **§ III**), di quei reati commessi da società commerciali nel corso della loro attività legittima e implicanti offese alla vita, all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Nel corso delle fasi precedenti della ricerca (di cui il lettore potrà trovare una sintesi nel primo *report* di progetto, *Rights of Victims, Challenges for Corporations*, dicembre 2016, disponibile sul sito <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>), è emerso chiaramente come la *corporate violence* sia **altrettanto o più diffusa di altre forme di criminalità violenta 'convenzionale'**. Inoltre, questo tipo di vittimizzazione appare avere natura per lo più collettiva e assai spesso transnazionale, e si deve considerare che il numero di vittime sembra destinato a crescere drammaticamente nei prossimi anni, generando problemi sempre più complessi per la sua gestione da parte dell'amministrazione della giustizia, anche in ragione dei periodi di latenza spesso molto lunghi tipici dei danni derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche (v. **§ IV**).

Il progetto 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crime and corporate violence' si concentra in particolare su tre tipologie di 'vittimizzazione d'impresa': reati ambientali, violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare e reati legati

al settore farmaceutico-medicale. Per questa ragione, larga parte dei **dati empirici** raccolti, che hanno fornito le basi per l'elaborazione delle presenti *Linee guida*, provengono da interviste con vittime di questa tipologia di reati. Tuttavia, data la complessità intrinseca di ogni episodio di *corporate crime*, nel nostro lavoro abbiamo riscontrato spesso l'intrecciarsi, ad esempio, di illeciti relativi al settore della salute e sicurezza sul lavoro con altre tipologie di reati d'impresa.

Più in generale, come già accennato, le fasi più empiriche e 'operative' del progetto sono state precedute da un ampio e approfondito studio interdisciplinare (i cui esiti sono riassunti nel citato *report*) di ricognizione del panorama sia giuridico che criminologico e vittimologico nazionale (nei tre paesi coinvolti), comunitario e internazionale. Partendo dai risultati di tale analisi preliminare è stata organizzata una serie di **interviste e focus group** con vittime di *corporate violence* e con esperti chiamati a confrontarsi, per motivi professionali, con questa tipologia di reati e di persone offese. Tali interviste e *focus group* ci hanno consentito di raccogliere informazioni preziose sui bisogni delle vittime di *corporate violence*; informazioni a loro volta indispensabili per orientare quella delicata operazione di «**valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione**» (v. § II) che l'**art. 22 della Direttiva** introduce come dovere primario ed essenziale nel contatto con vittime di reato.

In ragione dell'estrema delicatezza e sensibilità dei dati e delle vicende delle vittime coinvolte nella ricerca, l'esecuzione delle interviste e dei *focus group* è stata preceduta dalla predisposizione di un insieme di **linee guida etiche** (ad opera di *Claudia Mazzucato*), onde assicurare che questi venissero realizzati nel massimo rispetto per la dignità, la libertà morale, la riservatezza e gli specifici bisogni di tutte le persone coinvolte. Sulla base dei risultati della precedente ricerca teorica, sono inoltre state predisposte (da *Katrien Lauwaert* e *Claudia Mazzucato*) delle **linee guida per la conduzione delle interviste e dei focus group**, a supporto e orientamento della fase di ricerca 'sul campo'. Quest'ultima ha condotto, in seguito all'analisi delle informazioni raccolte (sulla base di un *coding tree* predisposto da *Katrien Lauwaert* e *Alexandra Schenk*), alla redazione di tre *report* nazionali sui risultati di un complesso di **26 interviste individuali** e **8 focus group**, condotti in **Italia** (rapporto di ricerca di *Stefania Giavazzi*, *Claudia Mazzucato* e *Arianna Visconti*; codifica dei dati ad opera di *Eliana Greco* e *Marta Lamanuzzi*; interviste e moderazione dei *focus group* ad opera di *Claudia Mazzucato*, con l'assistenza di *Stefania Giavazzi*, *Alessandro Provera* e *Arianna Visconti*), **Germania** (interviste e *focus group*, codifica, analisi e rapporto di ricerca ad opera di *Marc Engelhart*, *Carolin Hillemans* e *Alexandra Schenk*) e **Belgio** (interviste e *focus group*,

codifica, analisi e rapporto di ricerca ad opera di *Katrien Lauwaert*)¹. Tra i professionisti che hanno accettato di partecipare a interviste e *focus group* figurano magistrati giudicanti e requirenti, avvocati, personale dei servizi di supporto alle vittime, medici, mediatori, personale di un fondo di indennizzo per vittime di reati violenti, un rappresentante di una ONG impegnata sul fronte dei diritti umani e l'*ombudsman* di un'impresa privata.

La ricerca empirica ha confermato che le vittime di *corporate violence* sperimentano un estremo bisogno di ricevere (citando l'art. 1 della Direttiva) «informazione, assistenza e protezione adeguate» e di essere messe in grado di «partecipare ai procedimenti penali», giacché si rivelano essere un'ulteriore categoria – che va ad aggiungersi alle 'tradizionali' vittime di violenza domestica, abusi, traffico di esseri umani, terrorismo ecc. – di **soggetti estremamente vulnerabili**, anche (e spesso in ampia misura) perché frequentemente non vengono considerate, nel sentire comune ma anche da se stesse, come 'vittime di reato'.

Queste *Linee guida* mirano dunque a fornire a tutti i professionisti coinvolti nel contatto con, e nell'assistenza a, vittime di *corporate violence* uno strumento che li aiuti a meglio comprendere e valutare individualmente i **bisogni** di questa tipologia di vittime (v. in particolare § V), nella consapevolezza delle molte e complesse **specifiche problematiche** legate a questa particolare forma di vittimizzazione (v. § IV). Un diverso testo, di taglio più generale e natura trasversale, è disponibile in lingua inglese sul sito del progetto (*Individual Assessment of Corporate Violence Victims' Needs. A Practical Guide*, aprile 2017, compilato da *Katrien Lauwaert*, editing e cura di *Arianna Visconti*: <http://www.victimsandcorporations.eu/publications/>).

Partendo da queste *Linee guida* e dall'ulteriore dibattito con professionisti ed esperti che, confidiamo, aiuteranno ad alimentare, il gruppo di lavoro del progetto procederà inoltre all'elaborazione di un insieme di **linee guida specifiche per professionisti ed imprese**, con lo scopo di mettere a disposizione della collettività ulteriori strumenti, sempre più mirati ed efficaci, per un'effettiva applicazione della Direttiva 2012/29/UE alle vittime di *corporate crime* e *corporate violence*.

Per aggiornamenti sui prossimi risultati e attività del progetto, consultate il nostro sito internet: www.victimsandcorporations.eu. Grazie!

¹ Desideriamo ringraziare altresì Elena Agatensi, Davide Amato, Pierpaolo Astorina, Luc Boone, Davide Canzano, Nina Degel, Marina Di Lello, Eliana Greco, Carlo Novik, Alessandro Provera, Eliana Romanelli, Luca Schler, Marco Trinchieri e Mirijam Zubarev per l'aiuto prestato nella trascrizione delle interviste e dei *focus group*.

I.

LE INDICAZIONI DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO

La **valutazione individuale dei bisogni di protezione** delle vittime di reato si inserisce, con **importanza centrale**, nel complessivo quadro di principi e previsioni della **Direttiva 2012/29/UE** volti a **tutelare le vittime di reato** da ogni forma di **vittimizzazione secondaria o ripetuta**, di **intimidazione** e di **ritorsione**, e più in generale a garantirne un **trattamento «imparziale, rispettoso e professionale»** (art. 25). Può quindi essere utile richiamare preliminarmente le **principali indicazioni** rivolte dalla Direttiva stessa a **tutti i soggetti suscettibili, per motivi professionali, di entrare in contatto personale con le vittime**, rispetto ai quali viene sottolineata l'importanza che «abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di **identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso**, sensibile, professionale e non discriminatorio» (cons. 61).

Obiettivo della Direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali (art. 1).

Questo implica che il contatto e l'interazione con le vittime di reato devono essere improntati a:

- **riconoscimento della vittima** come tale, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato (oltre che dall'eventuale relazione familiare tra loro), come pure dall'eventuale ritardo nella denuncia di un reato (per paura di ritorsioni, umiliazioni o stigmatizzazione);

- **rispetto per l'integrità fisica, psichica e morale della vittima**, sensibilità, professionalità ed **assenza di qualsivoglia discriminazione** (fondata su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute) nel contatto con la stessa;
- **considerazione della situazione personale** della vittima e delle sue necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della sua maturità;
- **protezione** dalla **vittimizzazione secondaria** (ovvero dalle eventuali conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale, derivanti dal contatto tra la vittima e il sistema delle istituzioni in generale, e quello della giustizia penale in particolare: BANDINI 1991) o **ripetuta**, dall'**intimidazione** e dalle **ritorsioni**;
- **minimizzazione del numero di contatti non necessari con le autorità**, agevolando le interazioni tra queste e la vittima, prestando attenzione a **non causare sofferenze non necessarie**, adottando un approccio rispettoso, in modo da consentire alle vittime di stabilire un **clima di fiducia con le autorità**;
- impegno per un'**assistenza** adeguata, onde facilitare il **recupero** della vittima e garantirle un adeguato **accesso alla giustizia**;
- **protezione della vita privata** e della riservatezza della vittima;
- impegno a fornire **informazioni e consigli** con modalità quanto più possibile diversificate, con un linguaggio semplice e accessibile, in modo da **assicurarne la comprensione** da parte della vittima, e di **consentirle di prendere decisioni consapevoli** in merito alla partecipazione al procedimento;
- impegno a **garantire che la vittima sia compresa**, tenendo conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le informazioni, dell'età, della maturità, della capacità intellettuale ed emotiva, del grado di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiche;
- **considerazione anche per le eventuali vittime indirette del reato**, ovvero, ad es., familiari della vittima che a loro volta subiscono un danno a seguito del reato.

La Direttiva prevede quindi, in capo alle **vittime di reato**, un insieme di **diritti** così sinteticamente riassumibili:

- diritto di **comprendere** e di **essere compresi**, dal momento della denuncia e in ogni fase e grado del procedimento (artt. 3 e 5), incluso uno specifico diritto all'interpretazione e alla traduzione (art. 7);
- diritto di ottenere **informazioni**, fin dal primo contatto con un'autorità competente, sul tipo di assistenza che può ricevere e da chi, sull'accesso all'assistenza sanitaria e/o ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa, sulle procedure per la presentazione della denuncia, sulle modalità e condizioni per ottenere protezione, sulle possibilità di accesso alle varie forme di assistenza di un legale, sulle modalità e condizioni per il risarcimento, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione, sulle procedure attivabili in caso sia residente in un altro Stato membro, sulle procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti, sulla persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, sui servizi di giustizia riparativa disponibili, e su condizioni e modalità di rimborso delle spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale (art. 4), nonché sull'andamento del proprio caso in ogni fase e grado del procedimento (artt. 5 e 6);
- diritto di **accesso a servizi di assistenza alle vittime** riservati, gratuiti e operanti nell'interesse delle stesse, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale (artt. 8 e 9);
- diritto di **partecipare al procedimento penale** (diritto di essere sentiti, art. 10; diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale e diritti collegati, art. 11; diritto alla protezione anche in caso di accesso a servizi di giustizia riparativa, art. 12; diritto al patrocinio a spese dello Stato, art. 13; diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al procedimento penale; art. 14; diritto alla restituzione dei beni sequestrati di spettanza alla vittima, art. 15; diritto ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato, art. 16; diritto a che siano ridotte al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in un altro Stato membro, art. 17);

- diritto alla **protezione** (della vittima e dei suoi familiari) da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e alla **salvaguardia della propria dignità** durante gli interrogatori o le testimonianze (incluso il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato, il diritto alla protezione nella fase delle indagini, il diritto alla protezione della vita privata, il **diritto a una tempestiva valutazione individuale** per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura la vittima trarrebbe beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, il diritto di accesso a tali misure speciali ove necessarie, lo specifico diritto di protezione per i soggetti minori: artt. 18-24).

Di fatto, la **capacità** di qualsiasi operatore che entri in contatto con vittime di reato di **identificare le vittime e le loro specifiche esigenze individuali** è **prerequisito** per garantire il **rispetto di ogni altra più puntuale indicazione** contenuta nella Direttiva, e dunque l'effettiva **garanzia dei diritti** da questa riconosciuti alle vittime, dalla trasmissione davvero efficace e comprensibile delle informazioni dovute, a una tutela effettiva delle specifiche esigenze di riservatezza del singolo individuo nel singolo caso, ecc. In questo contesto, naturalmente, tale capacità è **particolarmente necessaria** in vista dell'identificazione di eventuali **specifiche esigenze di protezione** delle vittime vulnerabili.



II.

LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI BISOGNI DI PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO

Come si è avuto modo di osservare (v. sezione precedente), la **valutazione individuale dei bisogni di protezione** delle vittime di reato rappresenta un passaggio fondamentale per il riconoscimento e la garanzia effettivi dei diritti sanciti dalla Direttiva 2012/29/UE, in particolare in relazione al diritto di ogni **vittima vulnerabile**, in quanto «**particolarmente esposta al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni**» (art. 22), di accedere a misure di **protezione speciale** onde evitare tali occorrenze e proteggerne al meglio la vita privata e la riservatezza.

Né la Direttiva né il d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di recepimento e attuazione della Direttiva nell'ordinamento italiano, **individuano una specifica figura professionale** demandata a svolgere tale valutazione individuale. La Direttiva, tuttavia, stabilisce che la valutazione in questione dovrebbe essere effettuata in modo **tempestivo** per **tutte le vittime** (cons. 55), pur riconoscendo che la sua portata «può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima» (art. 22 co. 5). In assenza di diverse indicazioni, il **compito** di effettuare tale valutazione ricade potenzialmente su una platea assai vasta di soggetti.

Qualsiasi operatore coinvolto in procedimenti penali che possano portare in contatto personale con vittime di reato è potenzialmente destinato a effettuare una valutazione individuale in rapporto agli specifici bisogni di protezione, e a questo fine dovrebbe ricevere una specifica e adeguata formazione.

Più specificamente, si desume dalla Direttiva (cons. 61, art. 25) che una «**formazione specifica sulle modalità di procedere alla valutazione**» individuale dei bisogni di protezione delle vittime, «**sia generale che specialistica**, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime», «**sia iniziale che continua**», dovrebbe essere fornita a

tutti i «funzionari» **potenzialmente coinvolti in via diretta in tale valutazione** (ovvero, nelle parole della Direttiva, soggetti «coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime», quali «servizi di **polizia**» e «**personale giudiziario**», ma anche «**pubblici ministeri**» e «**giudici**»), come pure a tutti i soggetti potenzialmente implicati in tale valutazione **in via mediata e/o in assenza dell'instaurazione di un procedimento penale** («persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione», quali ad esempio «**avvocati**» e «operatori che forniscono alle vittime **sostegno** o servizi di **giustizia riparativa**»).

L'art. 22 della Direttiva, pur non scendendo nei dettagli su come debba essere eseguita tale valutazione individuale, fornisce indicazioni circa i **principali aspetti da indagare e tenere in considerazione**. Analogamente procede l'art. 90 *quater* c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 212/2015) nel definire la «**condizione di particolare vulnerabilità**» di una vittima di reato.

II.1. L'operatore che si trovi a effettuare la valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima dovrà prestare particolare attenzione a:

- **caratteristiche personali della vittima** (art. 22 co. 2 Dir.), tra cui rientrano l'**età**, l'eventuale stato di **infermità** o di **deficienza psichica** della vittima, nonché l'eventuale **dipendenza affettiva, psicologica o economica dall'autore del reato** (art. 90 *quater* c.p.p.), ma anche fattori come **appartenenza etnica o religiosa, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno**, eventuali **difficoltà di comunicazione** (cons. 56 Dir.);
- **tipo e natura del reato** (art. 22 co. 2 e 3 Dir.; art. 90 *quater* c.p.p.), con specifica attenzione alla **gravità del reato in rapporto al danno subito dalla vittima** e all'eventuale impiego di **violenza**, ai reati d'odio o comunque motivati da **pregiudizio o discriminazione**, ai reati di **violenza o sfruttamento sessuale**, o di **violenza di genere**, o commessi **in una relazione stretta**, ai fatti di **terrorismo, tratta di esseri umani, criminalità organizzata**;
- **circostanze del reato** (art. 22 co. 2 Dir.; art. 90 *quater* c.p.p.), quali, ad esempio, il fatto che l'**autore del reato godesse di una posizione di autorità**, o che **la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità** o controllata da gruppi criminali, o che il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato (cons. 56 Dir.);

- **desideri della vittima** (art. 22 co. 6 Dir.), con la quale la valutazione deve essere effettuata in «stretta partecipazione» e che vanno tenuti in conto in particolare **nella scelta e nella modulazione delle misure speciali di protezione** da adottare (inclusa l'eventuale volontà della vittima di non avvalersi di tali misure); in questa prospettiva, «**le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento** dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari» (cons. 58 Dir.).

II.2. La valutazione individuale dei bisogni di protezione non può considerarsi 'data' una volta per tutte, ma va adattata all'evolversi della situazione della vittima nel tempo, che deve quindi essere periodicamente rivalutata.

La **Direttiva** prevede infatti (**art. 22 co. 7**) che la valutazione individuale dei bisogni di protezione della vittima venga «**aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale**», qualora «gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale». Questo per garantire una protezione realmente individualizzata ed efficace in presenza (il che può considerarsi la norma) di situazioni personali e relazionali in continua evoluzione.



III.

CHE COS'È LA 'CORPORATE VIOLENCE'?

Con l'espressione 'corporate violence' si intendono i reati commessi da società commerciali nel corso della loro attività legittima e implicanti offese alla vita, all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Il concetto di 'corporate violence' (che, come a breve meglio si preciserà, è nato nell'ambito delle scienze sociali) include, in termini più generali, qualsiasi **illecito** commesso da un'organizzazione d'impresa, e dunque da suoi dirigenti, rappresentanti legali, dipendenti ecc. (anche non individualmente identificati o identificabili) **nell'interesse o a vantaggio dell'ente** stesso nel corso della sua attività economica legittima, con **conseguenze dannose nella sfera psico-fisica delle persone**. In questa sede, naturalmente, interessano le sole condotte di cui sia ipotizzabile una natura **penalmente illecita**, tale da qualificare le persone affette come **'vittime di reato'** ai sensi della Direttiva (ovvero persone fisiche che abbiano «subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un *reato*», nonché i familiari «di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato» e che hanno «subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» - **art. 2 co. 1** - «*indipendentemente* dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato» - **cons. 19**).



Alcuni **esempi** tratti dalla ricerca teorica e pratica nel quadro di questo progetto (si veda la *Premessa*) possono dare un'idea della **casistica estremamente variegata** degli episodi riconducibili al concetto di *corporate violence*, utile anche in vista dell'analisi degli **specifici profili di danno** e delle **peculiari criticità** nella gestione di questo tipo di vittimizzazione (su cui v. meglio *infra § IV*):

- **Malattie e decessi asbesto-correlati (caso Eternit):** il trattamento industriale dell'asbesto per la produzione di fibrocementi, effettuato senza le dovute cautele, ha condotto a **migliaia di casi** di malattia e decesso legati all'inalazione di fibre di amianto, che hanno interessato **non solo i lavoratori** dello stabilimento, **ma anche la popolazione** civile nel comprensorio della fabbrica; il picco dei decessi non è ancora stato raggiunto, a causa del **lungo periodo di latenza** delle patologie asbesto-correlate, e i danni **continueranno dunque a manifestarsi** per i decenni a venire.
- **Esposizione a CVM da produzione petrolchimica (caso di Porto Marghera):** centinaia di casi di malattia e decesso tra i **lavoratori** di un impianto petrolchimico sono stati ricollegati all'esposizione, in assenza di adeguate cautele, al cloruro di vinile monomero, uno dei sottoprodotti di lavorazione dell'impianto, del cui scorretto smaltimento (implicante **rischi per l'ambiente e per la salute della popolazione locale**) la multinazionale proprietaria della fabbrica è stata inoltre accusata; il procedimento ha avuto esiti altalenanti, con assoluzione degli imputati in primo grado per l'**impossibilità di provare il nesso di causalità**, e dichiarazione dell'intervenuta **prescrizione** per quasi tutti i capi di imputazione nei gradi successivi.
- **Componentistica difettosa (disastro di Eschede):** il deragliamento di un treno ad alta velocità, causato da un difetto tecnico del materiale rotabile, ha causato **oltre cento morti e altrettanti feriti in un singolo episodio**.
- **Commercializzazione di farmaci con effetti teratogeni (caso Talidomide):** l'uso del farmaco, il cui principio attivo è in grado di causare **alterazioni del feto**, commercializzato come anti-nausea per le donne in gravidanza, ha causato **migliaia di casi di focomelia e amelia** (gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, fino alla completa assenza degli stessi) nei figli delle donne che lo avevano assunto, prodottisi nell'arco di **circa un decennio in oltre cinquanta paesi**.



- **Commercializzazione di farmaci emoderivati infetti:** la diffusione in commercio, **in tutto il mondo**, di prodotti emoderivati per il trattamento dell'emofilia ricavati da sangue non controllato, spesso prelevato da soggetti ad alto rischio, ha condotto a **migliaia di casi di infezione da HIV e HCV** in pazienti (molti dei quali bambini) **già portatori di altra grave patologia**, e a un conseguente **stillicidio di decessi negli anni** successivi (nella sola Italia si stimano tra i 2.500 e i 3.000 decessi).
- **Commercializzazione di protesi medicalmente inidonee (caso PIP):** l'impiego di silicone industriale (anziché di silicone a uso medico) nella realizzazione di protesi mammarie (ma anche, in minor misura, di altro tipo), commercializzate e impiantate **in tutto il mondo**, ha condotto a **migliaia di casi di lesioni di varia intensità** (nonché, asseritamente, ad alcuni decessi, anche da carcinoma mammario), incluse quelle determinate dalla **necessità di rimuovere chirurgicamente le protesi difettose**, prevalentemente in pazienti **donne**, molte delle quali **già pazienti oncologiche** necessitanti di mastoplastica ricostruttiva.
- **Epidemia di escherichia coli (caso 'Jack in the Box'):** la distribuzione di carne contaminata e non adeguatamente cotta in una catena di ristoranti americana ha condotto a **oltre 700 infezioni** da *e. coli*, con il **decesso** di quattro bambini e **lesioni permanenti** (inclusi danni renali, neurologici e cerebrali) per 178 vittime.

Va ribadito, anche alla luce degli esempi sopra illustrati, che il **concetto di corporate violence** è di **matrice criminologico-sociologica** e non presenta, pertanto, **perfetta sovrapposibilità** con le **categorie giuridiche** di **'violenza'** e neppure di **'responsabilità da reato dell'ente'**.

Sotto il primo profilo, infatti, la **corporate violence** include una **casistica al tempo stesso più ampia e più ristretta** rispetto al **concetto giuridico di violenza** come evolutosi anche recentemente nel nostro ordinamento:


→ più ampia, perché **non** contiene alcuna **implicazione di intenzionalità** (il che per lo più la esclude, tra l'altro, dall'ambito di applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa al diritto di indennizzo per le vittime di reati violenti *intenzionali*), **né di interazione diretta tra autore e vittima;**

→ più ristretta, perché concepita in relazione a soli casi di **violenza 'materiale'**, implicante un **impatto su vita, integrità e salute psico-fisica delle persone**, e **non** anche in relazione a casi di **violenza puramente psicologica**, pure possibili in un contesto di *corporate crime* (si pensi ad es. al c.d. *mobbing*) e recentemente accomunati a pieno titolo al concetto di 'violenza' proprio in relazione alla ricostruzione della categoria delle 'vittime vulnerabili' (si veda Cass. SU 29 gennaio 2016, n. 10959, che ricava tale ampliamento del tradizionale concetto di violenza, in relazione alle disposizioni del codice di procedura penale riferite alle persone offese in condizione di particolare vulnerabilità, proprio da una lettura dell'ordinamento interno alla luce di quello comunitario e internazionale).

Sotto il secondo profilo, certamente il concetto di **corporate violence** si presta a coprire un **novero di reati molto più ampio** di quelli *lato sensu* violenti (o potenzialmente conduttivi a reati violenti o comunque a lesioni alla vita e all'integrità psicofisica delle persone) attualmente inseriti nel **catalogo** degli illeciti che possono dare luogo a **responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d. lgs. 231/2001** (ovvero, allo stato, delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione, artt. 24 *ter* e 25 *quater*, mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 *quater*.1, delitti contro la personalità individuale, art. 25 *quinquies*, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, art. 25 *septies*, e reati ambientali, art. 25 *undecies*).

Tale discrepanza discende, tuttavia, proprio dall'**origine empirico-sociale** della nozione di **corporate violence**, e si presta quindi a **meglio ricostruire** proprio i profili di **danno e sofferenza concreti** sperimentati dalle **vittime di questo tipo di reati**, nonché le **specifiche problematiche** relative ad una adeguata **protezione** di questo particolare gruppo di vittime. Appare dunque evidente come il concetto di *corporate violence*, e la sensibilità per la realtà empirico-sociale a questo sottostante, si rivelino **essenziali** proprio in vista di una **effettiva ed efficace implementazione della Direttiva**, e in particolare in relazione a una **corretta valutazione individuale dei bisogni di protezione** di queste vittime.

III.1. Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence*, l'operatore non deve farsi condizionare dall'inquadramento giuridico-formale del fatto, ma concentrarsi sul suo effettivo impatto sulla vita, salute o integrità psico-fisica della vittima, individuato in termini di danno attuale o di pericolo, onde procedere a una valutazione concreta dei rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione o ritorsione, nello specifico caso.



Dalla precedente presentazione ed esemplificazione del concetto di *corporate violence* emerge un **tratto caratteristico** della **vittimizzazione** a questa collegata, che, se non invariabilmente presente, si connota comunque come nettamente prevalente sul piano statistico: la sua **natura generalmente collettiva**.

Gli esempi sopra citati, infatti, evidenziano come gli episodi di *corporate violence* coinvolgano quasi sempre una pluralità di vittime, che possono andare **dalle decine, alle centinaia, alle migliaia o decine di migliaia**; in **qualche caso** le vittime sono **più immediatamente e agevolmente identificabili**, per la natura 'istantanea' dell'episodio (v. disastro di Eschede, in cui per altro alcuni corpi restarono senza identificazione, non consentendo dunque di contattare i familiari) o per la tracciabilità del prodotto dannoso o pericoloso (v. caso PIP; tracciabilità per altro non uniforme nei diversi Paesi coinvolti), mentre in **altri casi** risulta praticamente **impossibile ricostruire numero esatto e identità delle vittime**, per l'estensione transfrontaliera del crimine, i lunghi periodi di latenza nell'emersione del danno, la difficoltà di ricostruzione dei nessi

causali ecc.; il coinvolgimento, in alcuni casi, di **individui neppure ancora nati** (v. caso Talidomide) contribuisce, da un lato, alla difficoltà di individuazione delle vittime (su cui v. anche *infra*, § IV) e, dall'altro, alla diffusività della vittimizzazione stessa.

III.2. È necessario prestare specifica attenzione alla possibile presenza di numerose altre vittime dello stesso episodio di corporate violence, oltre a quella/e che si sono rivolte all'autorità.

Non tutti i casi di *corporate violence* implicanti **vittimizzazione collettiva**, tuttavia, presentano la **stessa visibilità** e ricevono la **stessa attenzione**.

Sotto questo profilo, gli episodi che presentano natura di **disastro istantaneo** abitualmente ricevono **immediata attenzione** sia **mediatica e sociale**, sia da parte delle **forze di polizia** e della **magistratura**; le vittime possono normalmente contare su un **atteggiamento proattivo delle autorità** (dall'attivazione delle strutture della Protezione Civile, con i servizi di **supporto immediato**, almeno a breve termine, per le persone coinvolte, alla **celere raccolta di dati e dichiarazioni** in vista delle indagini da svolgere); per lo più tali casi ricevono diretta e immediata **attenzione anche dalle forze politiche**, con reazioni che possono includere provvedimenti risarcitori *ad hoc*, commissioni d'inchiesta, proposte di riforma normativa, istituzione di giornate commemorative, ecc.

Viceversa, i casi di vittimizzazione collettiva da *corporate violence* che implicano **dispersione territoriale e/o temporale nell'emersione delle persone colpite** o presumibilmente colpite (i quali, come vedremo meglio nella § IV, rappresentano per altro la maggioranza) ricevono **molta meno attenzione sociale e mediatica**, spesso non 'fanno notizia' e, anche qualora la facciano, spesso l'attenzione di pubblico e autorità viene risvegliata con anni di **ritardo** rispetto all'insorgenza dei primi danni; mancano, per lo più, strutture per un sostegno minimamente coordinato e mirato a questi gruppi di vittime; difficilmente questi casi inducono all'attivazione autonoma delle agenzie di *law enforcement*, il che può risultare in gravi ritardi nell'indagine e perseguimento dei reati e in un conseguente maggior rischio di prescrizione, con ripercussioni anche in termini di **oblio** sociale e politico; raramente le forze politiche si attivano per queste vittime (se non dietro lunghe e intense pressioni sociali e mediatiche, di solito attivate da associazioni delle vittime stesse), che soffrono quindi prima di tutto per l'**assenza di riconoscimento** della loro condizione a tutti i livelli: istituzionale, politico, sociale, mediatico.

III.3. Nella valutazione dei bisogni di una vittima di *corporate violence* è importante mantenere un atteggiamento obiettivo, che prescindia dalla visibilità pubblica del caso e dall'intensità dell'attenzione e del sostegno da questo raccolti a livello mediatico, politico e sociale, concentrandosi invece sui concreti danni e sofferenze subiti dall'individuo e sugli specifici rischi connessi alle circostanze del caso concreto e della singola vittima.



La sezione seguente delle *Linee Guida* è dunque concepita per fornire all'operatore impegnato nella valutazione individuale dei bisogni di protezione della vittima di *corporate violence* alcune informazioni di base sulle specificità di questa tipologia di reati, dal punto di vista sia delle modalità di presentazione delle relative conseguenze dannose, sia delle particolari problematiche incontrate da queste vittime nell'accedere alla giustizia.

IV.

CONSEGUENZE E PROFILI PROBLEMATICI DELLA VITTIMIZZAZIONE DA CORPORATE VIOLENCE

Come si è già avuto modo di accennare (v. *supra* § III), la Direttiva qualifica la **vittima** come tale alla luce del suo aver «**subito un danno**, anche **fisico**, **mentale** o **emotivo**, o **perdite economiche** che sono stati causati direttamente da un reato» (art. 2 co. 1)

Come per quasi tutti i reati gravi, i danni conseguenti a una vittimizzazione da *corporate violence* tendono a essere sia fisici, sia psicologici, sia economici. La generale complessità di questi crimini contribuisce a far sì che la vittima non sperimenti tali profili di danno come entità separate, ma come aspetti di un'unica esperienza traumatica che si potenziano l'un l'altro. È inoltre frequente una mancanza iniziale di percezione del danno e una sua emersione solo ritardata e/o graduale, come pure un profilo di 'tradimento della fiducia' della vittima particolarmente gravoso sul piano psicologico.

- Il **danno fisico** può andare dalla **morte** (istantanea o a seguito di malattia più o meno lunga) alle **lesioni personali di diversa entità e durata**, incluse **condizioni gravemente invalidanti** e/o sfiguranti implicanti, tra l'altro, consistenti ripercussioni negative sulla vita lavorativa, affettiva e di relazione (v. sotto); può riguardare anche **feti o neonati**; può **emergere nell'immediatezza** del crimine o con **consistente ritardo**, anche nel corso di decenni, a causa dei **lungi periodi di latenza** di molte malattie correlate all'esposizione ad agenti tossici; può presentarsi con **sintomatologia e/o eziologia non chiara**, fino a impedirne la riconduzione certa all'atto illecito.

- Il **danno psicologico ed emotivo** può derivare **da un singolo evento traumatico** (ad es. in caso di disastri) o essere principalmente la **conseguenza dei danni fisici ed economici** e del relativo stress. In entrambi i casi, sia la letteratura che i risultati della ricerca empirica evidenziano come possa presentarsi **con intensità e in forme non diverse da quello derivante dai reati violenti ‘comuni’** (PTSD, depressione, disturbi d’ansia, ecc.). Quasi sempre presente è uno specifico **senso di ‘tradimento’** (che contribuisce ad acuire gli esiti psicologici negativi appena citati) nei confronti dell’ente e dei suoi rappresentanti, cui la vittima è generalmente legata da un **necessitato rapporto di fiducia delegata o implicita** (consumatore nei confronti del produttore, paziente nei confronti dell’industria farmaceutica, dipendente nei confronti del datore di lavoro, ecc.), in qualche caso potenziato da una vera e propria **relazione di dipendenza** che lega vittima e perpetratore (si pensi al soggetto emofiliaco dipendente da farmaci emoderivati salvavita, o a lavoratori o intere comunità economicamente dipendenti da impianti produttivi non sicuri). Senso di tradimento spesso esteso alle istituzioni pubbliche, quando la vittima ne percepisca l’inerzia nel provvedere ai controlli che avrebbero potuto impedire il reato o nel procedere al suo contrasto una volta scoperto. Lo stress psicologico può essere approfondito dal **timore di un aggravamento o reiterazione del danno** (si pensi, in un caso come quello dell’Eternit, alla sofferenza psicologica legata alla certa evoluzione letale in caso di diagnosi di mesotelioma pleurico, o all’esperienza del decesso di famigliari e conoscenti esposti agli stessi fattori ambientali cui la vittima, attuale o potenziale, è esposta), spesso aggravato da una situazione di **incertezza scientifica**, come pure dal **timore di ritorsioni** da parte del *corporate offender*, rispetto al quale la **disparità di forze** è generalmente evidente alla vittima. Inoltre, poiché in questo ambito molti sono i **casi** che possono considerarsi **in qualche misura ‘concausati’ o ‘precipitati’ dalla vittima** (scelta di uno specifico prodotto, scelta di una determinata occupazione, decisione di sottoporsi a un intervento estetico, e simili), non infrequenti sono sentimenti di **vergogna e autocolpevolizzazione** dal grave impatto emotivo sulla vittima. Qualora la vittima sia costretta e/o possa permettersi di abbandonare un luogo di residenza gravemente compromesso (come in casi di severo inquinamento ambientale) vi è spesso un **danno alla vita di relazione** dovuto al forzato sradicamento; analogo danno può derivare dallo sviluppo di **malattie gravemente invalidanti e/o deturpanti** (v. il caso delle vittime del Talidomide) e più in generale dallo **stress causato alla vittima e/o ai suoi famigliari** dall’episodio criminoso e dalle sue conseguenze di medio e lungo periodo.

- Il **danno economico**, in questi casi, è per lo più ricollegabile a fattori come **spese mediche** sostenute in relazione al danno fisico riportato (spesso ingenti, in relazione alla gravità e durata delle patologie contratte), **perdita del posto di lavoro** o comunque **diminuzione della capacità lavorativa**, perdita di un congiunto costituente l'unica o primaria fonte di reddito della famiglia, **costi sostenuti per cambiare residenza**, quando possibile (ad es. abbandonando un'area gravemente inquinata), **o per ridurre con mezzi propri il rischio** di vittimizzazione ripetuta (bonifiche, acquisto di protezioni, ecc.).

Da questa sintesi emerge con evidenza come, rispetto alle **vittime di corporate violence**, sia **frequente** la **compresenza** di **plurimi fattori di vulnerabilità** (su cui v. in generale *supra* § II), potenzialmente legati a

- **caratteristiche personali della vittima**, quali **malattie e infermità antecedenti o conseguenti al reato** (a volte in combinazione tra loro: si pensi all'emblematico caso dei soggetti emofiliaci contagiati da malattie infettive a seguito della somministrazione di farmaci contaminati), o una situazione di **dipendenza economica o di altro genere** dall'autore del reato;
- **tipo e natura del reato**, spesso implicante **danni estremamente gravi e pervasivi** con ricadute su ogni aspetto della vita lavorativa, personale, familiare e sociale della vittima;
- **circostanze del reato**, per lo più implicante una **grande sproporzione di risorse**, informazioni e potere a vantaggio della *corporation*, nonché spesso connotato da una **natura transnazionale** legata sia al carattere multinazionale di molte imprese, sia alla natura diffusa della vittimizzazione da prodotto o da reato ambientale (o a una combinazione dei due fattori); a ciò si aggiunga la frequente **impossibilità per la vittima di abbandonare un luogo di lavoro e/o residenza** che lo mantiene esposto agli stessi rischi di vittimizzazione.

IV.1. Nella valutazione dei bisogni di protezione di una vittima di *corporate violence* l'operatore deve tenere conto della frequente compresenza di plurimi fattori di vulnerabilità e verificare quindi accuratamente se una tale combinazione si dia nel caso in esame.

Nel contatto con vittime di *corporate violence* gli operatori dovrebbero inoltre tenere conto di tutti quei particolari **profili problematici**, connessi a questa tipologia criminale, che possono avere (e nella prassi quasi sempre hanno) un **impatto negativo** sulle effettive possibilità di **accesso alla giustizia** – latamente inteso – di questi particolari soggetti, in relazione in particolare a:

- **Accesso alla giustizia penale:** l'**estrema complessità tecnica e/o scientifica** della maggioranza dei casi di *corporate violence*, la **natura quasi sempre collettiva** della vittimizzazione e i **tempi spesso molto lunghi per l'emersione del danno** sono i **principali elementi critici** che influenzano negativamente la possibilità delle vittime di vedere soddisfatte le loro aspettative di giustizia da parte di un procedimento penale. Aspettative spesso molto elevate, dal momento che (anche per la mancanza di adeguate strutture di supporto e di meccanismi di indennizzo e mediazione strutturati e facilmente accessibili) quello penale rappresenta per molte di queste vittime una sorta di 'ultimo giudice', non solo per l'accertamento della responsabilità degli autori di reato e il riconoscimento della propria condizione di vittime, ma anche per la ricostruzione della verità dei fatti e la prevenzione di futuri episodi di *corporate violence*. A fronte di questo, tuttavia, le **possibilità realistiche** di pervenire a un esito di condanna, o almeno a un pieno accertamento dei fatti, sono **particolarmente scarse**, in ragione dei **problemi di accertamento del nesso di causalità** tra condotta e offesa e della più generale **necessità di complesse consulenze tecniche** (rispetto alle quali le *corporations* sono in posizione avvantaggiata), delle **maggiori risorse degli imputati per la difesa tecnica**, delle **strategie difensive talora molto aggressive** (con conseguenze negative, ad es., anche sulla *privacy* delle vittime), del facile subentrare della **prescrizione**. Ancora più a monte, **la stessa identificazione di tutte le vittime coinvolte può risultare estremamente ardua** (v. *supra* § III.2) e, in rapporto a quelle identificate, i **numeri** delle parti civili possono risultare così grandi da creare **problemi di gestione pratica del procedimento** e di **allungamento dei tempi** dello stesso.



- **Accesso alla giustizia civile:** per i procedimenti civili valgono in larga misura le **stesse difficoltà riscontrate per quelli penali** (solo in parte compensate dallo standard probatorio meno elevato), con l'aggiunta di una generale **maggiore lunghezza** degli stessi e dei **maggiori costi gravanti sulle vittime**, per la mancanza, da un lato, di un 'attore' pubblico, e dall'altro di un modello di *class action* equiparabile a quello presente in altri ordinamenti (come è noto, l'art. 140 bis del Cod. consumo ha introdotto nel nostro ordinamento una 'azione di classe' secondo un modello *opt-in* e a struttura bifasica, per cui, in esito alla decisione favorevole nell'azione di accertamento collettiva, ciascuno dovrà poi agire singolarmente per la liquidazione del danno, caratteristiche che, insieme all'esclusione dei c.d. *punitive damages*, hanno presumibilmente influito sulla fin qui pressoché nulla utilizzazione dell'istituto; senza contare che si dubita, allo stato, dell'applicabilità di tale azione collettiva ad es. ai casi di danno ambientale). In tale contesto, lo stesso «**diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento** da parte dell'autore del reato» (art. 16 Dir.) appare **strutturalmente compromesso**.
- **Accesso a fondi di indennizzo:** la **posizione delle vittime di corporate violence appare particolarmente problematica**, sotto questo profilo, **sia a livello comunitario sia a livello interno**. Se da un lato, infatti, **l'Italia non ha neppure dato adeguata attuazione alla Direttiva 2004/80/CE** in tema di indennizzo per le vittime di reati violenti (si vedano la condanna inflitta al nostro Paese dalla Corte di Giustizia, GS, 11 ottobre 2016, C-601/14, e la sostanziale non conformità alla Direttiva delle limitazioni contenute nella successiva l. 7 luglio 2016, n. 122), va segnalato che **quest'ultima limita**, per parte sua (v. *supra* § III), la propria operatività ai **reati violenti intenzionali**, categoria in cui difficilmente ricadono gli episodi di **corporate violence**, di natura **quasi invariabilmente colposa**. Eventuali **fondi ad hoc** si sono dimostrati **estremamente ardui da ottenere** e, anche quando concessi (con grande ritardo), connotati da **significative limitazioni all'accesso** e/o **forti ritardi nelle erogazioni** (emblematica la vicenda del fondo per i danneggiati da Talidomide, istituito solo nel 2007 dalla l. n. 244, a circa cinquant'anni dal picco delle malformazioni, e che inizialmente – fino alla modifica con d.l. n. 113/2016 – si applicava ai soli nati dal 1959 al 1965, con esclusione di quelli del 1958 e 1966, come pure quella del fondo per i danneggiati da trasfusioni o somministrazione di emoderivati, istituito, dopo molte pressioni, nel 1992, con l. n. 210, per il cui ritardato pagamento l'Italia è stata recentemente condannata dalla Corte EDU, sentenza *D.A. e altri c. Italia*, sez. I, 14 gennaio 2016).

- **Accesso ai servizi di assistenza alle vittime:** va segnalato in tema che il **d.lgs. 212/2015**, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE, **non ha in alcun modo preso in considerazione l'istituzione** di «specifici **servizi di assistenza** riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale», inclusi «servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime», il diritto di accesso ai quali è esplicitamente sancito dalla Direttiva (**art. 8 co. 1 e 3**), la quale individua altresì le **prestazioni minime** che questi dovrebbero garantire alle vittime (**art. 9**: «informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo»; «informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi»; «sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico»; «consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato»; «salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni»; a tali prestazioni si aggiungono, per i servizi di assistenza specialistica, anche «alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni» e «assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche»).



- **Accesso ai servizi di giustizia riparativa:** per quanto la **giustizia riparativa** (definita, all'art. 2 co. 2.d, come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale») appaia in linea generale un metodo **molto promettente** in vista di un più efficace soddisfacimento delle istanze di riconoscimento della vittima, di riparazione delle conseguenze del reato e di prevenzione sia di danni ulteriori, sia di altri futuri episodi di *corporate violence*, va segnalato come, al di fuori dell'ambito minorile, la **possibilità di accesso** a servizi di mediazione penale sia **molto disomogenea sul territorio nazionale**. A questa specifica problematica strutturale italiana, si aggiunge il fatto che, **anche laddove presenti**, i **servizi di giustizia riparativa** allo stato affrontano **essenzialmente casi di criminalità 'comune'**: le specifiche complessità e criticità dei casi di *corporate violence* richiedono adattamenti particolari dei programmi di giustizia riparativa (come definiti dalle Nazioni Unite) e una formazione *ad hoc* dei mediatori, anche al fine di assolvere alle garanzie imposte in materia dalla Direttiva stessa (**art. 9**).



- **Accesso all'assistenza legale:** la Direttiva stabilisce, all'art. 13, che «le **vittime** che sono **parti del procedimento penale**» hanno **diritto** di «accesso al **patrocinio a spese dello Stato**», le cui condizioni e norme procedurali sono demandate alla legislazione nazionale. Allo stato attuale (ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, come da ultimo modificato dal d.l. 93/2015), i **limiti di reddito** per l'accesso al gratuito patrocinio sono **estremamente restrittivi** (reddito imponibile personale e familiare non superiore a 11.528,41 Euro), e i **reati integranti ipotesi di corporate violence non rientrano tra quelli per cui la persona offesa viene ammessa ex lege**, senza limiti di reddito (reati di cui agli artt. 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqies*, 601, 602, 609 *quinqies* e 609 *undecies* c.p.). A fronte di ciò, la già ricordata **complessità tecnica** dei procedimenti per questo tipo di reati usualmente richiederebbe (per aumentare le *chances* della vittima nel processo) **ingenti spese** per una difesa tecnica lunga, altamente specializzata e corredata da consulenze tecniche costose.



Esistono poi **ulteriori profili problematici** propri della *corporate violence* e suscettibili di **incidere negativamente sulla posizione della vittima dentro e fuori il procedimento penale**, di cui l'operatore che entri in contatto con essa e debba effettuare la valutazione dei suoi bisogni di protezione dovrebbe essere consapevole, in particolare in relazione a:

- **Rapporti con la corporation e atteggiamento di questa verso le vittime:** in generale, **l'atteggiamento delle corporations** coinvolte in casi di *corporate violence* è **fortemente orientato** dalla considerazione delle **possibili conseguenze legali e finanziarie**. **Quando l'offesa e la responsabilità dell'ente appaiono difficilmente contestabili** (almeno nei loro tratti essenziali), l'impresa può adottare misure, prevalentemente finalizzate a un **recupero della propria immagine**, per **venire incontro almeno a parte delle aspettative delle vittime** (costituzione di un fondo di emergenza per le vittime o donazioni alle stesse, dichiarazioni pubbliche di scuse e/o iniziative di commemorazione per le vittime, istituzione di un *ombudsman* o simile figura di contatto interna, ecc.). **Negli altri casi**, tuttavia, l'esperienza delle vittime è generalmente di **indifferenza od ostilità**, in ragione, ad esempio di **campagne di stampa manipolative e talora denigratorie**, totale **negazione della responsabilità e/o dei danni**, uso di **tattiche difensive aggressive e dilatorie**. Motivazioni di convenienza (*in primis* **l'interesse a evitare la costituzione di parte civile** delle vittime) possono indurre l'ente a **offerte di risarcimento** (spesso accompagnate dalla richiesta di rinuncia a ogni ulteriore pretesa e/o di un esonero da responsabilità dell'ente), frequentemente **avvertite** dalle vittime, con grande amarezza, come **tentativi di 'corromperle'** e 'comprare' il loro dolore, ma drammatiche da rifiutare in caso di situazioni economiche precarie (magari in conseguenza del reato: v. *supra*).



- **Rapporti con le istituzioni pubbliche:** nell'esperienza delle vittime di *corporate crime* il ruolo giocato dalle istituzioni pubbliche è spesso **negativo**. Forti sentimenti di **delusione e amarezza** (accentuati dal sentirsi 'doppiamente' traditi, come persone e come cittadini) nascono, ad esempio, dalla **percepita inerzia** degli organi pubblici competenti nella prevenzione del reato subito e/o nel perseguimento dei responsabili, dalla sensazione che esistano forti **conflitti di interessi** tra istituzioni pubbliche e imprese private (quando non una vera **State capture**), dall'**indisponibilità o farraginosità delle misure pubbliche di sostegno**, economico e non, alle vittime, dalla **manca di impegno** dello Stato, anche quando fondi di indennizzo pubblici vengano creati, **nel recuperare dai soggetti responsabili del danno le somme stanziare**, ecc. Se, come accennato (v. *supra* § III), nel caso di disastri la **mobilitazione di autorità politiche e amministrative** è, invece, almeno nell'immediato, quasi sempre la regola, l'atteggiamento di tali autorità **può tuttavia essere percepito in modo negativo** dalle vittime, come **tentativo di acquistare visibilità e 'capitale elettorale'** sulla loro pelle, in particolare se a tali iniziali 'fiammate' di attenzione seguono (come frequentemente accade) inerzia e/o indifferenza e insensibilità nella gestione successiva delle conseguenze dannose del reato.
- **Rapporti coi media:** se in nessun caso il rapporto di una vittima di reato coi media può considerarsi facile, le **vittime di corporate crime** sembrano sperimentare **difficoltà aggiuntive**. Da un lato, attirare **l'attenzione dei mezzi di informazione** costituisce spesso **l'unico possibile strumento di pressione** da contrapporre all'inerzia e indifferenza di strutture organizzative potenti e burocratiche (le *corporations*, ma anche le istituzioni pubbliche: v. *supra*); dall'altro, **con l'eccezione dei casi di disastro**, la **copertura mediatica** del *corporate crime* e della *corporate violence* è **decisamente inferiore rispetto a quella riservata alla criminalità comune** e, quando presente, tende a seguire gli stilemi di quest'ultima, con **interesse solo per gli aspetti 'pietosi' e/o 'sensazionali'** dei casi trattati, il che genera nelle vittime, assai spesso, un senso di **umiliazione**, oltre che di **banalizzazione e strumentalizzazione** delle loro storie di sofferenza, senza contare i **rischi di invasione della sfera privata** delle vittime stesse.

- **Rapporti con i gruppi primari e la comunità di appartenenza:** in aggiunta ai già ricordati **gravi danni alla vita affettiva e di relazione** che possono conseguire alla **vittimizzazione da corporate violence** (minando quindi anche la possibilità della vittima di ricevere supporto dai propri gruppi primari), va rilevata la **frequente ambivalenza di atteggiamento** da parte **delle comunità e dei gruppi di appartenenza** di questo tipo di vittime. Quando infatti, ad esempio, la **denuncia della o delle vittime** venga **percepita come una minaccia alla sicurezza economica** dei colleghi di lavoro o dell'intera comunità (magari per la decisione, ventilata o attuata da parte dell'impresa, di chiudere o trasferire un impianto sotto accusa), la vittima può sperimentare **ostilità e ostracismo** da parte di soggetti sul cui sostegno sente che dovrebbe poter fare affidamento. In **casi** in cui il danno fisico presenta **una sintomatologia e/o un'eziologia poco chiare**, inoltre, la vittima può trovarsi nella condizione di **non essere creduta** in merito alla serietà o alla causa dei suoi sintomi, tanto da persone della sua cerchia familiare, amicale e/o lavorativa, quanto, talora, dallo stesso personale medico e sanitario interpellato.

L'insieme delle problematiche fin qui brevemente ripercorse è in grado di produrre, come evidente, un **effetto cumulativo** superiore alla semplice somma di tali criticità, che invece appaiono potenziarsi l'un l'altra in un circolo vizioso dall'**impatto esistenziale potenzialmente devastante**. Il trascinarsi dei procedimenti, con la correlata, frequente mancata rimozione dei **rischi di vittimizzazione ripetuta**, cui la vittima può rimanere esposta anche per anni o decenni, e la **vittimizzazione secondaria** nascente da un contatto spesso estremamente frustrante con le istituzioni pubbliche in generale, e con quelle dell'amministrazione della giustizia in particolare, hanno generalmente un impatto negativo durevole sulle vittime di *corporate violence*.

IV.2. Nel contatto con una vittima di *corporate violence* l'operatore deve tenere conto della particolare difficoltà oggettiva, in genere vissuta da queste vittime, di raggiungere un senso di 'closure' in relazione al reato subito. È inoltre particolarmente importante una effettiva rivalutazione periodica dei bisogni di protezione della vittima, in ragione del rischio particolarmente alto di accumulo nel tempo di fattori di vittimizzazione secondaria e/o ripetuta.

V.

I BISOGNI DELLE VITTIME DI CORPORATE VIOLENCE E LA LORO VALUTAZIONE

A conclusione dell'analisi delle peculiarità e criticità dei fenomeni di *corporate violence* discussi nelle due sezioni precedenti, si procederà ora a fornire alcune **indicazioni pratiche** utili alla corretta **valutazione individuale dei bisogni di questa tipologia di vittime**.

Particolare attenzione sarà, naturalmente, dedicata ai **bisogni di protezione** della persona offesa, alla cui individuazione la Direttiva, come si è visto (v. *supra* § II), specificamente destina la valutazione individuale. Tuttavia, dal momento che la **Direttiva** stessa prende in considerazione **una serie ulteriore di possibili bisogni delle vittime di reato** (onde garantirne un trattamento «rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio»: art. 1 co. 1), tanto da **raccomandare agli Stati membri** «lo sviluppo di 'punti unici d'accesso' o '**sportelli unici**', **che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime** allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento» (cons. 62), anche queste *Linee guida* prenderanno in considerazione una più **ampia panoramica di bisogni essenziali**.

Le **vittime di corporate violence**, infatti, spesso necessitano di **informazioni e assistenza altamente specialistiche** di varia natura: non solo **legale** (in relazione alla complessità tecnica e giuridica dei loro casi), ma anche **scientifica** (in relazione, ad es., ai ricordati problemi di prova del nesso di causalità e, più ingenerale, alla frequente incertezza scientifica in merito ai rischi cui possono essere esposte), **medica** (alcune patologie sviluppate da queste vittime, come ad esempio il mesotelioma pleurico nei casi di esposizione ad amianto, sono a tutti gli effetti malattie rare nella popolazione generale) e **psicologica**. Inoltre, **i diversi bisogni** delle vittime sono in genere **strettamente intrecciati** tra loro, e tutti in parte riconducibili al più **fondamentale bisogno di riconoscimento** per le sofferenze subite e per la loro dignità di esseri umani e vittime di un'offesa ingiusta.

RICONOSCIMENTO

Sentirsi riconosciuti, come persona e come vittima di un reato, costituisce di fatto il **bisogno primario** per la maggior parte delle vittime in generale, e per quelle di *corporate violence* in particolare, parte integrante di quel «rispetto» che l'**art. 1 della Direttiva** pone alla base dei diritti delle vittime da questa enucleati e sanciti.

Le **vittime di corporate violence** lamentano con particolare frequenza di **non sentirsi affatto riconosciute** come tali, né dall'impresa autrice del reato, né da molti professionisti con cui entrano in contatto a causa del reato subito, né dall'opinione pubblica, né (il che risulta ancora più doloroso) dalle autorità e addirittura, in alcuni casi, da loro famigliari, colleghi o membri dei loro gruppi di riferimento.

Contribuiscono a tale situazione tutte le criticità precedentemente evidenziate, dall'incertezza scientifica su sintomatologia e/o eziologia delle loro patologie, alla parcellizzazione territoriale e temporale dell'emersione del danno, alla minore gravità, sul piano giuridico, dei reati da loro subiti (quasi sempre colposi, e per lo più di natura contravvenzionale quando a essere fatta valere non sia la verifica di un evento di danno, ma la produzione di un pericolo per l'incolumità o la salute delle persone interessate), ecc.

V.1. Nella complessiva valutazione dei bisogni di una vittima di *corporate violence* occorre tenere conto della possibilità che il rispetto di sé e l'autostima della persona siano stati gravemente compromessi da una ripetuta negazione dell'ingiustizia subita, oltre che dal senso di 'tradimento' implicito in questo tipo di reati e da un possibile senso di vergogna e/o colpa nei casi in cui la vittima abbia in qualche misura 'contribuito' al verificarsi del fatto.



PROTEZIONE

Come già ricordato (v. supra § I), la **Direttiva** riconosce in capo alla **vittima** e a suoi **famigliari** un fondamentale «**diritto alla protezione**» da «vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici», nonché alla salvaguardia della sua «dignità durante gli interrogatori o le testimonianze» (**art. 18**).

Come sopra evidenziato (v. § IV), il **frequente fallimento dello Stato e delle sue istituzioni** nel proteggere la vittima sia *dal* reato, sia *dopo* il reato, è un fattore che **contribuisce** grandemente alle **specifiche sofferenze psicologiche** delle vittime di *corporate crime*.

Tra le problematiche che queste si trovano ad affrontare in relazione alla vittimizzazione subita, non mancano casi di **ribaltamento del biasimo sulla vittima**, sottoposizione della stessa (quando dipendente dell'impresa accusata) a **misure disciplinari, demansionamenti o licenziamento illegittimi, mobbing**, minaccia di chiusura o effettiva **chiusura dello stabilimento senza bonifica e risarcimento**, ecc.

V.2. Il rischio di esposizione a intimidazioni e/o ritorsioni va sempre preso in considerazione in relazione alle vittime di *corporate violence*, in particolare in tutte le situazioni di dipendenza, economica o di altro tipo, dalla *corporation* coinvolta, sia questa una dipendenza individuale o estesa all'intera comunità di appartenenza. In generale, occorre tenere presente che intimidazione e ritorsione tenderanno per lo più ad assumere forme 'atipiche' se confrontate con i casi di crimini 'convenzionali'.



In tutti i casi in cui la **vittima** si trovi in una relazione di **dipendenza, economica o di altro genere, con la corporation** (si pensi ai casi di incidenti o malattie legati al posto di lavoro o alla necessità dei soggetti affetti da determinate patologie di continuare ad assumere i farmaci prodotti dall'impresa o da altre sospettate di seguire prassi analoghe), **oppure non abbia la possibilità di abbandonare un luogo di lavoro o di residenza pericoloso** (ad esempio per la contaminazione ambientale da sostanze tossiche) l'esposizione a una **vittimizzazione ripetuta** è implicita.

Proprio il **bisogno di protezione da forme di vittimizzazione ripetuta** e/o di prevenzione di danni ulteriori è **uno di quelli espressi con maggiore frequenza e urgenza dalle vittime di corporate crime**, che lo percepiscono come un preciso dovere – troppo spesso disatteso – dello Stato e delle istituzioni pubbliche. Le vittime, inoltre, annettono una **grande importanza psicologica e morale** alla possibilità che le **sofferenze da loro patite** servano per lo meno ad **evitare il ripetersi di episodi analoghi a danno di altri**, grazie a un intervento pubblico che operi in modo efficace su altre situazioni a rischio, per prevenire in modo tempestivo ulteriori casi di vittimizzazione.

V.3. Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di corporate violence occorre tenere presente che il permanere dell'esposizione della vittima ai fattori di rischio all'origine del reato lamentato, e dunque il pericolo di vittimizzazione ripetuta, è estremamente frequente, anche se tale esposizione può avvenire con modalità poco visibili, a causa della complessità di questo tipo di reati.

I **casi di corporate violence**, implicando danni alla vita, alla salute e all'integrità psico-fisica delle persone offese, si presentano **generalmente molto delicati** dal punto di vista del **rispetto della privacy** delle vittime e della loro **dignità nel corso di interrogatori o testimonianze**. La partecipazione al processo penale le può esporre alla rivelazione di dati sensibili inerenti alla loro salute, alla loro vita familiare o sessuale, ecc., in qualche caso con forti **rischi di stigmatizzazione** sociale (si pensi, solo per fare un esempio, ai casi di contagio da HIV tramite assunzione di emoderivati infetti). Inoltre, quando, come spesso accade, il **numero di vittime che partecipano al procedimento è molto elevato**, aumenta il rischio di lesioni della sfera privata delle persone offese, qualora **esigenze di speditezza processuale siano privilegiate** a scapito di un'efficace tutela della riservatezza delle persone offese.

V.4. Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre prestare particolare e specifica attenzione alle esigenze di tutela della vita privata, della riservatezza e della dignità della persona offesa e dei suoi famigliari, in relazione alla frequente natura sensibile di dati e informazioni indispensabili alle indagini e al processo.

Come già rilevato (v. *supra* § IV), **comunità e gruppi di appartenenza delle vittime di corporate violence** adottano spesso un atteggiamento ambivalente nei confronti di queste. In particolare, qualora la denuncia della o delle vittime venga percepita come una minaccia alla sicurezza economica dei colleghi di lavoro o dell'intera comunità, la vittima può sperimentare **ostilità e ostracismo** da parte di soggetti sul cui sostegno sente che dovrebbe poter contare.

V.5. Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* vanno prese in considerazione anche possibili minacce 'atipiche', provenienti non dall'autore del reato o dalla cerchia di questi, ma da soggetti vicini alla vittima e non coinvolti nel crimine, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze del reato.



INFORMAZIONE

Il **diritto di essere informati** non solo occupa un posto centrale nella Direttiva (artt. 4-6), ma è in genere **vissuto dalle vittime di corporate crime come un elemento vitale**, legato non solo a **esigenze pratiche** (*in primis* quella di «prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento»: cons. 26), **ma anche** alla possibilità di **riguadagnare una forma di controllo** sulla propria esistenza dopo il reato.

Sotto questo profilo, la **prima esigenza** delle vittime di corporate crime è spesso quella di ottenere **informazioni corrette, complete e comprensibili sulla loro situazione**, il che per lo più include il loro esatto stato di salute e la prevedibile evoluzione dello stesso, le prospettive future, le terapie praticabili ecc.

V.6. L'operatore dovrebbe valutare la misura dei bisogni di informazione della vittima di *corporate violence* in relazione alla sua situazione personale in esito al reato subito, in particolare riguardo all'entità e prevedibile evoluzione delle conseguenze dello stesso, e fornirle, per quanto possibile, indicazioni sui modi più agevoli per acquisire tali informazioni.

Le **vittime di corporate crime** in genere esprimono un **bisogno particolarmente intenso** di ottenere **piene e veritiere informazioni sul loro caso**, su cosa è esattamente accaduto e su chi siano i responsabili: è una conoscenza necessaria **tanto** a raggiungere un **senso di 'closure'** in relazione al reato subito, **quanto** in relazione al bisogno di sapere che **simili episodi non si ripeteranno** in futuro. Questo bisogno è **però molto spesso frustrato** dai già ricordati **problemi 'strutturali'** dei casi di *corporate violence*, dall'incertezza scientifica su eziologia ed evoluzione del danno, all'inferiorità di risorse e conoscenze rispetto alla difesa, rispetto alla quale l'**asimmetria informativa** è spesso incolmabile.

V.7. Occorre tenere sempre presente, nell'interazione con vittime di *corporate violence*, che queste si trovano generalmente ad affrontare grandi problemi conoscitivi in merito alla ricostruzione del fatto, ai processi causali dell'evento lesivo, all'esatto significato giuridico del danno subito, all'individuazione dei soggetti responsabili, ecc.

I **profili giuridici dei casi di corporate violence**, come si è visto (v. *supra* § IV), sono generalmente **oltremodo complessi**, i rischi di **prescrizione** sono alti, le **chances** per le vittime di ottenere una pronuncia a loro favore mediamente **basse**. Le vittime di *corporate violence* necessitano quindi di una **consulenza legale per lo più altamente specializzata** e, più in generale, di **informazioni accurate, comprensibili e obiettive** sulle opzioni giudiziali ed extragiudiziali loro disponibili, e sugli **esiti realisticamente ipotizzabili** per ciascuna di tali opzioni.

V.8. Nel valutare il bisogno di informazioni e consulenza legale di una vittima di *corporate violence* va tenuta presente l'abituale maggiore complessità di questi casi e il bisogno di indicazioni non solo complete, corrette e comprensibili, ma anche realistiche, rispetto alle diverse opzioni giudiziali ed extragiudiziali prospettabili.

Le vittime di *corporate violence* assai di frequente presentano **bisogni di assistenza e sostegno medico, psicologico e sociale** (v. *infra*) alquanto complessi, rispetto ai quali **l'accesso a informazioni adeguate può risultare difficile**. Parimenti complesso può essere per le persone offese orientarsi tra le diverse forme di sostegno economico ipotizzabili (sicurezza sociale, assicurazioni private, eventuali fondi di indennizzo specifici, richieste di risarcimento ecc.). Il **panorama** dei servizi di sostegno sociale, sanitario ed economico appare **particolarmente frammentato** nel nostro Paese, risultando per lo più confuso e/o opaco per le vittime di reato in generale, e per queste vittime in particolare.

V.9. Nel valutare il bisogno di informazioni delle vittime di *corporate violence* in merito possibili fonti di assistenza loro disponibili, vanno tenuti in considerazione sia le specifiche vulnerabilità di ciascuna persona offesa, sia le conoscenze e capacità di questa nell'orientarsi in un panorama per lo più frammentario e confuso, e occorre fornire informazioni il più possibile complete, chiare e comprensibili sui servizi disponibili (sistema sanitario, servizi sociali, ecc.) o sui soggetti cui rivolgersi per ottenere agevolmente tali informazioni.

SUPPORTO

Come si è già avuto modo di sottolineare (v. *supra* § IV), il legislatore italiano **non ha ad oggi preso in considerazione l'istituzione** di «specifici **servizi di assistenza** riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale» previsti dalla Direttiva (art. 8), nella cui prospettiva tali servizi dovrebbero garantire alle vittime di reato un certo numero di **prestazioni minime** (art. 9), ovvero: «**informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime**, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la **preparazione in vista della partecipazione al processo**»; «**informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici** di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi»; «**sostegno emotivo** e, ove disponibile, psicologico»; «**consigli** relativi ad **aspetti finanziari e pratici** derivanti

dal reato»; «salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, **consigli** relativi al rischio e alla **prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni**». A tali prestazioni si dovrebbero aggiungere, per i **servizi di assistenza specialistica**, anche «alloggi o altra eventuale **sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro** a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni» e «**assistenza integrata e mirata** a vittime con esigenze specifiche».

Data l'assenza, nel nostro Paese, di tali servizi, oltre a raccomandare agli operatori uno sforzo per indirizzare nel modo più efficace possibile le vittime alle strutture di *welfare* esistenti, che possano almeno in parte coprire le prestazioni citate (v. *supra*, § V.9), particolare attenzione va dedicata in questa sede al possibile ruolo delle **associazioni formali e informali di vittime**. Tali associazioni, la cui **spontanea costituzione** è frequente in casi di vittimizzazione collettiva come generalmente sono appunto quelli di *corporate violence* (v. *supra*, § III), sono, allo stato attuale, **per lo più l'unica fonte di supporto** «[al]la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato». Supporto e auto-supporto forniti essenzialmente attraverso l'**informazione** alle vittime sui loro diritti e la fornitura o lo scambio di **consigli**, «senza formalità eccessive» e generalmente con un «linguaggio semplice e accessibile», ove possibile fornendo anche indicazioni e informazioni in materia di «**assistenza medica**» specialistica, «**assistenza psicologica** a breve e lungo termine, trattamento del trauma, **consulenza legale, patrocinio legale**»; tutti compiti, indispensabili a quel trattamento della vittima «con dignità e in modo rispettoso e sensibile» che la Direttiva assegnerebbe appunto ai servizi di assistenza, generali e specialistici, per vittime di reato, in particolare per quelle «particolarmente vulnerabili» (cons. 21, 37 e 38).

In aggiunta a tale supplenza informale, queste associazioni spesso si fanno carico di promuovere un **approccio comune** nei confronti delle autorità, dei media e delle *corporations*, **promuovere azioni legali** nei confronti di queste, **supportare e coordinare la partecipazione delle vittime nel procedimento penale**, esercitare un'**azione 'politica'** in vista della rimozione, attraverso misure strutturali o normative, dei fattori di rischio di vittimizzazione ripetuta o di vittimizzazione di altre persone in episodi analoghi a quelli subiti dalle vittime costituite in associazione, ecc.

V.10 Nell'assenza di servizi di supporto alle vittime in generale, e alle vittime di *corporate violence* in particolare, l'operatore che entri in contatto con questa tipologia di persone offese dovrebbe tenersi informato sull'eventuale esistenza di associazioni di vittime dello stesso o di analoghi reati, e delle eventuali forme di supporto e auto-aiuto che queste siano in grado di fornire ad altre vittime di *corporate violence*.

Sommario delle linee guida

(illustrazione
della linea guida)

- | | | |
|---------------|--|-----------|
| II.1. | L'operatore che si trovi a effettuare la valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima dovrà prestare particolare attenzione a caratteristiche personali della vittima, tipo e natura del reato, circostanze del reato, desideri della vittima. | pp. 16-17 |
| II.2. | La valutazione individuale dei bisogni di protezione non può considerarsi 'data' una volta per tutte, ma va adattata all'evolversi della situazione della vittima nel tempo, che deve quindi essere periodicamente rivalutata. | p. 17 |
| III.1. | Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione di una vittima di <i>corporate violence</i> , l'operatore non deve farsi condizionare dall'inquadramento giuridico-formale del fatto, ma concentrarsi sul suo effettivo impatto sulla vita, salute o integrità psico-fisica della vittima, individuato in termini di danno attuale o di pericolo, onde procedere a una valutazione concreta dei rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione o ritorsione, nello specifico caso. | pp. 18-22 |
| III.2. | È necessario prestare specifica attenzione alla possibile presenza di numerose altre vittime dello stesso episodio di <i>corporate violence</i> , oltre a quella/e che si sono rivolte all'autorità. | pp. 22-23 |
| III.3. | Nella valutazione dei bisogni di una vittima di <i>corporate violence</i> è importante mantenere un atteggiamento obiettivo, che prescindendo dalla visibilità pubblica del caso e dall'intensità dell'attenzione e del sostegno da questo raccolti a livello mediatico, politico e sociale, concentrandosi invece sui concreti danni e sofferenze subiti dall'individuo e sugli specifici rischi connessi alle circostanze del caso concreto e della singola vittima. | pp. 23-24 |
| IV.1. | Nella valutazione dei bisogni di protezione di una vittima di <i>corporate violence</i> l'operatore deve tenere conto della frequente compresenza di plurimi fattori di vulnerabilità e verificare quindi accuratamente se una tale combinazione si dia nel caso in esame. | pp. 25-27 |

(illustrazione
della linea guida)

- IV.2.** Nel contatto con una vittima di *corporate violence* l'operatore deve tenere conto della particolare difficoltà oggettiva, in genere vissuta da queste vittime, di raggiungere un senso di 'closure' in relazione al reato subito. È inoltre particolarmente importante una effettiva rivalutazione periodica dei bisogni di protezione della vittima, in ragione del rischio particolarmente alto di accumulo nel tempo di fattori di vittimizzazione secondaria e/o ripetuta. pp. 28-35
- V.1.** Nella complessiva valutazione dei bisogni di una vittima di *corporate violence* occorre tenere conto della possibilità che il rispetto di sé e l'autostima della persona siano stati gravemente compromessi da una ripetuta negazione dell'ingiustizia subita, oltre che dal senso di 'tradimento' implicito in questo tipo di reati e da un possibile senso di vergogna e/o colpa nei casi in cui la vittima abbia in qualche misura 'contribuito' al verificarsi del fatto. pp. 36-37
- V.2.** Il rischio di esposizione a intimidazioni e/o ritorsioni va sempre preso in considerazione in relazione alle vittime di *corporate violence*, in particolare in tutte le situazioni di dipendenza, economica o di altro tipo, dalla *corporation* coinvolta, sia questa una dipendenza individuale o estesa all'intera comunità di appartenenza. In generale, occorre tenere presente che intimidazione e ritorsione tenderanno per lo più ad assumere forme 'atipiche' se confrontate con i casi di crimini 'convenzionali'. p. 38
- V.3.** Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre tenere presente che il permanere dell'esposizione della vittima ai fattori di rischio all'origine del reato lamentato, e dunque il pericolo di vittimizzazione ripetuta, è estremamente frequente, anche se tale esposizione può avvenire con modalità poco visibili, a causa della complessità di questo tipo di reati. p. 39
- V.4.** Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* occorre prestare particolare e specifica attenzione alle esigenze di tutela della vita privata, della riservatezza e della dignità della persona offesa e dei suoi famigliari, in relazione alla frequente natura sensibile di dati e informazioni indispensabili alle indagini e al processo. pp. 39-40

(illustrazione
della linea guida)

- V.5.** Nella valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime di *corporate violence* vanno prese in considerazione anche possibili minacce 'atipiche', provenienti non dall'autore del reato o dalla cerchia di questi, ma da soggetti vicini alla vittima e non coinvolti nel crimine, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze del reato. p. 40
- V.6.** L'operatore dovrebbe valutare la misura dei bisogni di informazione della vittima di *corporate violence* in relazione alla sua situazione personale in esito al reato subito, in particolare riguardo all'entità e prevedibile evoluzione delle conseguenze dello stesso, e fornirle, per quanto possibile, indicazioni sui modi più agevoli per acquisire tali informazioni. pp. 40-41
- V.7.** Occorre tenere sempre presente, nell'interazione con vittime di *corporate violence*, che queste si trovano generalmente ad affrontare grandi problemi conoscitivi in merito alla ricostruzione del fatto, ai processi causali dell'evento lesivo, all'esatto significato giuridico del danno subito, all'individuazione dei soggetti responsabili, ecc. p. 41
- V.8.** Nel valutare il bisogno di informazioni e consulenza legale di una vittima di *corporate violence* va tenuta presente l'abituale maggiore complessità di questi casi e il bisogno di indicazioni non solo complete, corrette e comprensibili, ma anche realistiche, rispetto alle diverse opzioni giudiziali ed extragiudiziali prospettabili. pp. 41-42
- V.9.** Nel valutare il bisogno di informazioni delle vittime di *corporate violence* in merito possibili fonti di assistenza loro disponibili, vanno tenuti in considerazione sia le specifiche vulnerabilità di ciascuna persona offesa, sia le conoscenze e capacità di questa nell'orientarsi in un panorama per lo più frammentario e confuso, e occorre fornire informazioni il più possibile complete, chiare e comprensibili sui servizi disponibili (sistema sanitario, servizi sociali, ecc.) o sui soggetti cui rivolgersi per ottenere agevolmente tali informazioni. p. 42
- V.10.** Nell'assenza di servizi di supporto alle vittime in generale, e alle vittime di *corporate violence* in particolare, l'operatore che entri in contatto con questa tipologia di persone offese dovrebbe tenersi informato sull'eventuale esistenza di associazioni di vittime dello stesso o di analoghi reati, e delle eventuali forme di supporto e auto-aiuto che queste siano in grado di fornire ad altre vittime di *corporate violence*. p. 42-43

PARTNERS



UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
CSGP
Centro Studi "Federico Stella"
sulla Giustizia penale e la Politica criminale

Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia. Il CSGP è l'ente coordinatore del Progetto. Il CSGP nasce nell'Università Cattolica di Milano con lo scopo di promuovere la ricerca teorica e applicata sui problemi della giustizia penale e della politica criminale in una prospettiva interdisciplinare, attenta a metodi e risultati dello studio criminologico e agli apporti delle scienze empirico-sociali, nonché all'attuazione dei principi costituzionali. Il CSGP si avvale di un autorevole comitato scientifico (di cui fanno parte magistrati ed esperti di chiara fama in materie giuridiche, economiche, psicologiche e filosofiche) e di un ampio gruppo di ricerca composto da professori, ricercatori, dottorandi.



Leuven Institute of Criminology – Università di Lovanio, Lovanio, Belgio.

L'Università di Lovanio (KU Leuven) è socio fondatore della LERU (League of European Research Universities); figura tra i primi dieci istituti universitarie nelle classifiche europee relative alla ricerca. Il Leuven Institute of Criminology (LINC) si compone di circa settanta professori e ricercatori impegnati nella ricerca criminologica e nell'insegnamento. Il LINC prosegue la tradizione dell'Università di Lovanio di combinare ricerca di qualità con un forte impegno verso la società, obiettivo perseguito attraverso ricerca sia di base che orientata alla politica criminale e sociale. Il LINC persegue otto 'filoni di ricerca' uno dei quali dedicato alla giustizia riparativa e alla vittimologia.



**Max-Planck-Institut
für ausländisches und
internationales Strafrecht**

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (MPICC), Friburgo in Br., Germania.

I progetti di ricerca intrapresi dal MPICC sono di natura comparativa, internazionale e interdisciplinare, e si concentrano sullo studio empirico del diritto penale, della criminalità, della difesa sociale e delle vittime di reato. I campi di ricerca dell'Istituto includono altresì: armonizzazione e uniformazione del diritto penale e del diritto processuale penale negli Stati dell'Unione Europea; riforma del diritto penale alla luce delle migliori conoscenze disponibili sulle possibili soluzioni giuridiche ai problemi sociali e sulle alternative più funzionali all'interno e all'esterno dell'ordinamento penale.

ASSOCIATE PARTNERS

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Scuola Superiore della Magistratura



Associazione Familiari Vittime Amianto



This project is co-funded by
the Justice Programme
of the European Union

